



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 135/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario

Nella camera di consiglio del 4 novembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la deliberazione n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2021;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Desana (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'articolo 1 del D.L. 23/07/2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito in Legge dalla L. n. 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, e l'articolo 6, stesso decreto, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 85 del citato D.L. n. 18/2020;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti, e il successivo Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visti i decreti n. 2/2020 del 25 marzo 2020, n. 3/2020 del 15 aprile 2020, n. 4/2020 del 4 maggio 2020 n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020 con cui il Presidente della Sezione di

controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto "Indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo" tenuto conto dell'incremento della diffusione epidemiologica in particolare nella regione Piemonte prevedendo le modalità di svolgimento delle Adunanze e delle Camere di consiglio;

Visto l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'Organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "Il

luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'Ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stato prorogato dal 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e con Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

Si premette che, in relazione al rendiconto 2018, sulla base delle indicazioni pervenute dall'organo di revisione per il tramite del questionario, nonché dalla verifica dei dati presenti su BDAP e Finanza locale, questa Sezione aveva rilevato alcune criticità sul bilancio approvato e sul mancato invio/pubblicazione di documenti, tra cui il mancato accantonamento di fondi per passività potenziali; l'andamento critico della gestione dei residui attivi e passivi; le anticipazioni di tesoreria; nonché il mancato invio della delibera di razionalizzazione delle società partecipate e la mancata pubblicazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione dei dati relativi ai pagamenti 2018 (tempestività dei pagamenti).

Con nota del 29.5.2020 il comune di Desana riscontrava la nota della Sezione rispondendo parzialmente alle richieste istruttorie.

Con nota 9250 del 01.07.2020 veniva inviata una integrazione istruttoria per l'acquisizione della documentazione non pervenuta.

L'ente, con nota del 1.07.2020 trasmetteva infine gli atti richiesti.

Con Ordinanza n.24/2020, vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore, veniva convocata la Sezione in Camera di consiglio per il giorno 16.07.2020 per deliberare sul rendiconto 2018 del Comune di Desana, giusta delibera n. 89/2020/SRCPIE/PRSE;

Nella stessa si accertava:

"-l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Desana con deliberazione n. 20 del 2 maggio 2019 come indicato in parte motiva;

-un risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 in base a detto errato accantonamento

al FCDE, che determina un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10, lett. a) pari ad euro -87.137,71, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione che dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL;

-una difficoltà di riscossione delle entrate proprie che necessita dell'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi;

-un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;

-il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

-la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;"

e si disponeva nel contempo:

"-che il Comune di Desana provveda, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 - se non ancora approvato alla data di ricevimento della presente deliberazione -, o - qualora approvato - entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione;

-che il Comune provveda ad applicare il disavanzo di amministrazione ordinario al 31.12.2018 di euro 87.137,71, come emerso nella parte motiva della presente deliberazione, nell'ambito del Bilancio di previsione 2020-2022, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente recuperato in sede di rendiconto 2019, nonché a trasmettere il relativo provvedimento a questa Sezione regionale entro il termine di trenta giorni da tale applicazione;

-che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;

-che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2018, compreso l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti; provvedesse a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 e ad inserire nel rendiconto 2019 l'accantonamento al fondo indennità di fine mandato."

In ultimo si invitava l'Ente:

"- ad attivare le opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con

particolare riferimento ai residui attivi;

- sulla base delle indicazioni della presente deliberazione ad accantonare nel rendiconto 2019 il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, provvedendo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

- l'organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse."

L'ente, con delibera consiliare n. 19 del 31.08.2020, in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte dei conti con la delibera n. 89/2020/SRCPIE/PRSE, provvedeva a riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 nei termini richiesti, applicando il disavanzo di euro -87.137,71 attraverso il ricorso al riporto di cui all'art.188 del TUEL.

Dalla BDAP risulta inviato il nuovo schema di rendiconto 2018 dal quale risulta un disavanzo di euro -87.137,71.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 risulta applicato nel triennio una quota di disavanzo di euro 32.545,10 corrispondente al disavanzo accertato nel rendiconto 2019 di euro -97.635,30, come più avanti riportato.

Ciò premesso, dall'esame della relazione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Desana (VC) sono emerse alcune criticità, concernenti:

- Residui passivi e indicatore tempestività dei pagamenti;
- L'anticipazione di tesoreria;
- Residui attivi e FCDE;
- Il risultato di amministrazione;
- Gli equilibri di bilancio e l'allegato analitico a1;
- Il rispetto dei parametri di deficitarietà;

formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti. L'Ente ha fornito risposta in data 5 giugno 2021 con nota a firma del Sindaco, del Vice Sindaco - Assessore al Bilancio e del Segretario Comunale quale Responsabile del servizio finanziario ed, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Residui passivi e indicatore tempestività dei pagamenti

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti per euro 105.216,63 (circa il 25,68% del totale dei residui passivi al 31.12.2019). Di seguito si riporta l'andamento nel quadriennio:

Andamento incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui passivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	39.357,69	126.020,61	69.073,00	105.216,63
Residui passivi totali al 31.12.	360.332,83	332.185,27	315.829,26	409.660,06
Incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti	10,92%	37,94%	21,87%	25,68%

L'indicatore di tempestività dei pagamenti nel 2019 è di +14,46. Per quanto riguarda l'indicatore 2020, risultava presente sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente solamente quello riferito al primo e secondo trimestre, non risultava pubblicato l'indicatore annuale.

Si chiedeva in istruttoria di procedere alla pubblicazione dell'ITP 2020 e di relazionare nel merito, indicando le misure organizzative poste in essere per ridurre detto indicatore, dato che gli indicatori trimestrali 2020 risultavano in aumento rispetto al dato 2019.

In risposta l'ente riferisce che: *"...Su richiesta della Corte dei Conti abbiamo provveduto alla pubblicazione degli indicatori trimestrali mancanti compresa la media annuale relativa all'anno 2020 pari a 38,32. Purtroppo nello scorso anno le difficoltà ed i problemi creati dalla pandemia hanno influito negativamente nel peggiorare l'indicatore trimestrale della tempestività di pagamento dei debiti commerciali. Nel corrente anno la situazione è migliorata tant'è che l'indicatore del 1° trimestre 2021 segnala solo 8,10 giorni di ritardo sui termini di legge. "*

Prendendo atto della risposta si rileva che la pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto,

denominato *"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"*, nonché *l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici*.

Inoltre, l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto –sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario– attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va inoltre evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Anticipazione di tesoreria

L'ente nel 2019 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, che risulta non totalmente restituita a fine anno. Nei residui passivi vengono riportati al Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere – euro 115.145,43.

Nelle entrate al titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere – vengono accertati e riscossi euro 844.330,52, mentre nelle spese i medesimi vengono impegnati, ma pagati poi solo per euro 729.185,09, determinando il relativo residuo.

Di seguito il quadro della evoluzione delle anticipazioni nel periodo 2016-2019:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni				
	2016	2017	2018	2019
Cassa iniziale 1.1.	146.497,60	147.901,09	85.443,68	7.873,94
Riscossioni	1.197.209,63	1.481.901,09	1.576.988,34	1.717.617,42
Pagamenti	1.195.806,14	1.544.358,50	1.654.558,08	1.725.491,36
maggiori / minori entrate	1.403,49	-62.457,41	-77.569,74	-7.873,94
Cassa finale	147.901,09	85.443,68	7.873,94	0,00
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -S	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	0,00	510.487,57	608.194,37	844.330,52
Chiusura anticipazioni	0,00	510.487,57	608.194,37	729.185,09
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00	115.145,43
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	0,00	115.145,43
Entrate Tit. 7				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	0,00	510.487,57	608.194,37	844.330,52
Anticipazioni rimosse	0,00	510.487,57	608.194,37	844.330,52
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00	0,00

Veniva richiesto all'ente, in istruttoria, di relazionare nel merito, indicando tra l'altro le azioni poste in essere per migliorare la capacità di riscossione sia in conto competenza che in conto residui, che come infra rappresentato presenta delle criticità, nonché di indicare l'utilizzo nel 2020 dell'anticipazione di tesoreria: importo complessivo, n. di giorni di utilizzo e interessi corrisposti.

L'ente in risposta evidenzia che: "...Per quanto riguarda in particolare le azioni messe in atto per contrastare l'evasione, incrementare le entrate, ridurre la massa dei residui attivi, oltre alla sostituzione del Gestore della riscossione, si segnala:

stiamo cercando di contattare le famiglie in difficoltà economica per proporre il pagamento rateizzato delle bollette impagate;

abbiamo provveduto ad effettuare accertamenti ravvicinati resi possibili dalle normative ministeriali; nello scorso anno abbiamo notificato agli evasori le bollette IMU e TARI impagate relative all'anno 2019 ed entro la fine del corrente anno provvederemo agli accertamenti dell'anno 2020, mentre appena il blocco per le azioni esecutive avrà termine invieremo alla Maggioli Tributi per il recupero coattivo le bollette 2019 già notificate e rimaste insolute;

dopo sei anni di aliquote IMU ed IRPEF immutate l'Amministrazione comunale ha provveduto ad un ritocco delle stesse aumentando dallo 0,86% all'1% l'IMU sulle seconde case e sui terreni

non coltivati direttamente dai coltivatori diretti e/o agricoltori, mentre per quanto riguarda l'aliquota IRPEF comunale è stata aumentata dallo 0,6% allo 0,7%;

nello scorso anno abbiamo usufruito della possibilità offerta dalle normative ministeriali ricorrendo alla rinegoziazione dei mutui in essere al fine di dilazionare l'impatto annuo dell'addebito delle rate di ammortamento con un risparmio stimato in circa 20 mila euro annui per il tempo di vita dei mutui stessi."

Evidenzia altresì "Nello scorso anno, grazie all'aumento praticato su IMU e IRPEF ed alla rinegoziazione dei mutui il rendiconto 2020 ha riportato un Avanzo di Amministrazione pari ad € 129.790,20, prima degli stanziamenti per il FCDE ed è stata ripianata la 1° rata del disavanzo 2018/2019 di euro 32.545,10; inoltre è stata interamente restituita l'anticipazione di tesoreria, chiudendo con un saldo attivo di cassa pari ad € 96.859,89, con un recupero di liquidità di oltre 200 mila euro (da - 115 mila fine 2019 a + 96 mila a fine 2020). Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria anno 2020 si comunica quanto segue: utilizzo complessivo nel 2020 euro 636.883,38 interamente restituita entro il 31/12/2020 (mandato n. 686 del 31/12/2020) n. giorni 354 interessi maturati € 3,266,34."

Prendendo atto della risposta, si specifica al riguardo quanto riportato nel principio contabile 4.2 al punto 3.26 "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno."

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte).

In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha precisato che : *"Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»). Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato al «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»".*

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento,

trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria potrebbe essere un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale della gestione di competenza tra entrate e spese e non solamente un disallineamento temporaneo tra incassi e pagamenti, espressione, anche, della difficoltà in cui si trova l'Ente nella riscossione delle proprie entrate, come infra rappresentato.

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata detto istituto è un'operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità.

Si invita infine l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento di detta criticità di cassa.

Residui attivi e FCDE

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/18 che al 31/12/2019 viene evidenziata come di seguito:

		Accertamenti 2018	Riscossioni competenza 2018	% di riscossione 2018	Accertamenti 2019		Riscossioni competenza 2019	% di riscossione 2019
	Tit. I	643.753,20	503.424,95	78,20%	649.290,22		478.605,48	73,71%
	Tit. III	112.739,64	75.703,40	67,15%	86.473,42		62.172,79	71,90%
	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2018	% di riscossione 2018	Residui 31.12.2018	Residui 2018 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2019	% di riscossione 2019
Tit. I	267.440,47	247.556,87	79.546,29	32,13%	308.338,83	283.530,35	95.851,69	33,81%
Tit. III	25.937,58	9.700,67	9.700,67	100,00%	37.036,24	8.992,19	6.525,24	72,57%
	Residui 2017 e prec. al 31.12.2018		168.010,58		Residui 2018 e prec. al 31.12.2019		190.145,61	

Si evidenzia, anche per il 2019, parimenti a quanto evidenziato nel rendiconto 2018, una sofferenza nella riscossione dei residui da precedenti gestioni al titolo 1 (33,81%) raffrontata alle annualità precedenti, considerati dopo il riaccertamento ordinario.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1,2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 e ancora presenti al 31.12.2019, ammontano ad euro 190.145,61, pari a circa il 46,99% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2019.

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	124.195,91	164.260,77	168.010,58	190.145,61

Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.	276.158,97	293.378,05	349.364,83	404.610,56
Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti	44,97%	55,99%	48,09%	46,99%

I medesimi dati considerati nel rapporto semplice tra le riscossioni residui e i residui iniziali del titolo 1 e 3, presentano il seguente quadro ed andamento:

Riscossioni Tit. I c. residui %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni residui Tit. I (a)	95.851,69	79.546,29	62.979,32	61.838,24
Residui iniziali Tit. I (b)	308.338,83	267.440,47	241.646,23	205.523,93
% Riscossione c. residui (a/b)	31,09%	29,74%	26,06%	30,09%

Riscossioni Tit. III c. residui %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni residui Tit. III (a)	6.525,24	9.700,67	7.000,00	15.711,28
Residui iniziali Tit. III (b)	37.036,24	25.937,58	32.537,19	27.421,09
% Riscossione c. residui (a/b)	17,62%	37,40%	21,51%	57,30%

Ciò evidenzia la difficoltà della riscossione dei residui del titolo 1 e 3.

Anche il rapporto tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti presenta delle criticità come evidenziate nell'andamento quadriennale:

Riscossioni Tit. I c. comp. %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni competenza Tit. I (a)	478.605,48	503.424,95	490.413,12	504.322,01
Accertamenti Tit. I (b)	649.290,22	643.753,20	594.235,86	621.772,33
% Riscossione c. compet. (a/b)	73,71%	78,20%	82,53%	81,11%

Riscossioni Tit. III c. comp. %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni competenza Tit. III (a)	62.172,79	75.703,40	93.065,41	77.080,88
Accertamenti Tit. III (b)	86.473,42	112.739,64	118.359,95	109.618,07
% Riscossione c. compet. (a/b)	71,90%	67,15%	78,63%	70,32%

L'organo di revisione nel parere allegato al rendiconto tra l'altro raccomanda all'ente "... di porre in essere particolare attenzione alla riscossione delle entrate accertate con conseguente impatto positivo sui residui di competenza; di continuare a porre attenzione alla gestione dei residui attivi degli anni precedenti monitorando l'attività svolta dal gestore della riscossione... al fine di migliorare la propria gestione finanziaria, ed è perseguibile solo attraverso l'attuazione di interventi mirati al potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate tributarie ed al pedissequo potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria. "

In merito l'ente relaziona: "...Per quanto riguarda la segnalazione espressa dalla Corte dei Conti sulla difficoltà della riscossione dei residui titolo 1 e 3 e le raccomandazioni espresse dall'Organo di Revisione sul Rendiconto 2018 e 2019 si riscontra quanto segue:

L'Amministrazione ha deciso di sostituire l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la Maggioli Tributi quale gestore della riscossione per rendere più veloce e stringente il recupero coattivo dei crediti, essenzialmente tributi riguardanti IMU e TARI, ma la pandemia ha costretto il nostro Governo ad emanare normative ministeriali che hanno bloccato l'emissione di qualsiasi azione esecutiva. Segnaliamo che Desana si trova a soli 6 chilometri da Vercelli e tante sono le famiglie in disagiate condizioni economiche che si stanno trasferendo dal Capoluogo al nostro Comune al fine di poter usufruire del minor costo di affitto delle abitazioni e molte di esse non sono in grado di pagare le bollette specie della Tari tant'è che registriamo un impagato pari al 25 -30% (es. sulla 1° rata del corrente anno con scadenza 17/05/2021 su un monte bollette emesse di 88 mila euro sono rientrate alla data del 4 giugno solamente 56 mila euro)."

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2019 pari ad euro 132.693,11(dato BDAP-All. C), con un **decremento** rispetto all'esercizio 2018 (FCDE di 147.688,35) di euro - 14.995,24.

Questo decremento è stato operato nonostante la massa dei residui sia aumentata rispetto alla precedente gestione (residui attivi 2019 = 476.402,90 residui attivi 2018 = 404.697,86) e la capacità di riscossione nel contempo sia diminuita.

Di seguito si riportano l'andamento della riscossione dei residui titolo 1 e 3, e la capacità di riscossione complessiva, nell'ultimo triennio:

Riscossioni Tit. I e III c. residui %	2019	2018	2017
Riscossioni residui Tit. I e III (a)	102.376,93	89.246,96	69.979,32
Residui iniziali Tit. I e III (b)	345.375,07	293.378,05	274.183,42
% Riscossione c. residui (a/b)	29,64%	30,42%	25,52%

Capacità di riscossione	2019	2018	2017
Capacità di riscossione complessiva	75,93%	77,86%	78,19%
Capacità di riscossione residui	27,96%	30,44%	28,61%
Capacità di riscossione competenza	86,39%	88,45%	89,30%

Ancora dalla relazione dell'Organo di revisione, come confermato dai dati di bilancio comunicati dall'ente in BDAP, ad un importo minimo calcolato per il FCDE di euro 199.039,66, l'ente effettivamente accantona solo una parte, per euro 132.693,11.

L'organo di revisione nel merito dichiara "... per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sul risultato di amministrazione 2019, si evidenzia che il calcolo ha determinato un risultato di €. 199.039,66. Il Comune ha ritenuto congruo un accantonamento del 66,66% per complessivi €. 132.693,11. Il fondo è determinato dalle seguenti voci: recupero evasione IMU, tassa smaltimento rifiuti e TARI".

Dallo schema contabile del FCDE presente su BDAP si evince che la percentuale di riscossione dei residui attivi del titolo 1 applicata è di 37,03% a fronte di residui complessivi titolo 1 tipologia 101 di euro 358.363,40 (accantonamento di euro 132.693,11, coincidente con l'accantonamento a FCDE effettuato nel rendiconto 2019), mentre il rapporto tra il FCDE minimo (199.039,66) e i residui attivi del medesimo titolo (358.363,40) avrebbe portato, qualora accantonato, la suddetta percentuale al 55,54%.

L'andamento delle riscossioni in conto residui nel quinquennio è riportato nel seguente quadro (dati BDAP):

	2015	2016	2017	2018	2019	% accant.
<i>titolo I residui</i>	155.566,81	205.523,93	241.646,23	267.440,47	308.338,83	
<i>titolo I incassi</i>	46.618,79	61.838,24	62.979,32	79.546,29	95.851,69	
<i>%</i>	29,97%	30,09%	26,06%	29,74%	31,09%	70,61%
					<i>Media semplice</i>	29,39%
<i>titolo III residui</i>	24.249,56	27.421,09	32.537,19	25.937,58	37.036,24	
<i>titolo III incassi</i>	4.952,00	15.711,28	7.000,00	9.700,67	6.525,24	
<i>%</i>	20,42%	57,30%	21,51%	37,40%	17,62%	69,15%
					<i>Media semplice</i>	30,85%

Da tali dati si evince che la reale media delle riscossioni in conto residui realizzata nel quinquennio al titolo 1 è del 29,39%, mentre quella al titolo 3 è del 30,85%. Ciò avrebbe dovuto determinare una percentuale di accantonamento (quale complemento a 100) rispettivamente del 70,61% (titolo 1) e 69,15% (titolo 3).

E' stato richiesto all'ente di relazionare nel merito, e di allegare il prospetto di calcolo analitico utilizzato dall'ente per la determinazione del FCDE con dettaglio per "categorie" ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente, e motivando sia le esclusioni dei residui dal calcolo del fondo che le ragioni che hanno portato alla riduzione dello stesso rispetto all'importo minimo.

L'ente relaziona: "...Risulta evidente che il problema principale per il nostro Comune è l'importo che ogni anno dobbiamo stanziare per FCDE a causa principalmente dei mancati incassi dei tributi IMU e TARI. Riteniamo tuttavia che l'importo stanziato nell'anno 2019 sia coerente con le aspettative di recupero.

In particolare per quanto riguarda l'IMU le azioni di recupero coattivo che verranno certamente messe in atto dal nostro nuovo gestore appena venga eliminato l'attuale blocco dovrebbero produrre un recupero migliorativo rispetto alla percentuale stanziata nel FCDE.

Lo stesso vale per i due fallimenti che abbiamo subito nel 2019 e 2020 per un totale di 100 mila euro e per i quali abbiamo fondate speranze, visto che i titolari delle due società sono proprietari di consistenti beni immobiliari, che la nostra qualifica di creditore privilegiato possa consentire un recupero più vantaggioso di quanto stanziato nel FCDE."

E' stato richiesto altresì di relazionare sulle misure organizzative poste in essere per migliorare la capacità di riscossione complessiva, il quale evidenzia che "Per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato sul risultato di amministrazione 2019, si evidenzia che il calcolo ha determinato un risultato di euro 199.039,66; il fondo è determinato dalle seguenti voci: recupero evasione IMU, tassa smaltimento rifiuti e TARI; si allega prospetto di calcolo analitico. Il Comune ha ritenuto congruo un accantonamento del 66,66% per complessivi 132.693,11 in quanto si è attivato per velocizzare il recupero delle somme pendenti con le azioni sopra riportate.

Si riporta di seguito l'andamento delle voci di bilancio relative alle entrate che determinano accantonamento a FCDE da cui si evince che i residui risultano in diminuzione (non tenendo conto di quelli di nuova formazione riferiti agli avvisi tari emessi nel 2020).:

RECUPERO EVASIONE IMU	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	137.067,99	176.301,33
INCASSI	33.090,29	79.310,95
MINORI ENTRATE	0	7.440,43
RESIDUI DA RIPORTARE DI NUOVA FORMAZIONE	72.323,63	26.715,15
RESIDUI PENDENTI AL 31/12	176.301,33	116.265,10

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	19.559,03	10.337,41
INCASSI	945,13	1.914,07

MINORI ENTRATE	8.276,49	8.344,84
RESIDUI DA RIPORTARE DI NUOVA FORMAZIONE	0	0
RESIDUI PENDENTI AL 31/12	10.337,41	78,50

TARI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	65.140,19	85.134,09
INCASSI	7.221,32	38.623,39
MINORI ENTRATE	0	0
RESIDUI DA RIPORTARE DI NUOVA FORMAZIONE	27.215,22	48.790,60
RESIDUI PENDENTI AL31/12	85.134,09	95.301,30

I residui del titolo III non hanno determinato accantonamento a FCDE in quanto riferiti a crediti da altre amministrazioni pubbliche, a iva split su servizi commerciali (residuo eliminato in sede di riaccertamento) e rimborso rate mutui che vengono incassati l'anno successivo a seguito emissione fattura.

Per quanto riguarda le misure organizzative poste in essere per migliorare la capacità di riscossione complessiva e prevenire il ricorso all'anticipazione di tesoreria si fa riferimento alle considerazioni sopra esposte."

Si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.3 prevede che:

"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;*
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi."*

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che: *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.*

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)."

Emerge che il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, che non consente così come invece effettuato dall'ente, di accantonare una percentuale del calcolo risultante, bensì di accantonare una percentuale che sia pari al complemento a 100 delle medie del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Ciò allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso. Stabilisce infatti l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere

finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che: "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE. Il comune ha contrariamente a quanto indicato dal citato principio contabile, proceduto ad accantonare una percentuale del 66,66% dell'importo minimo del FCDE risultante e inserito nella BDAP (euro 199.039,66). Detto importo minimo inoltre risulta determinato esclusivamente sull'importo dei residui attivi del titolo 1 pari ad euro 358.363,40 e corrispondente ad una percentuale di accantonamento del 55,54%, non in linea con la reale media delle riscossioni in conto residui realizzata nel quinquennio (titolo 1: 29,39%, titolo 3: 30,85%) che avrebbe dovuto determinare una percentuale di accantonamento (quale complemento a 100) rispettivamente del 70,61% (titolo 1) e 69,15% (titolo 3).

Inoltre con riferimento ai residui del titolo III che l'ente non ha considerato nel calcolo del FCDE e per i quali non vi è alcuna indicazione sui motivi di esclusione né nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto né nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, né tanto meno nella risposta dell'ente vengono dettagliate in modo specifico la natura e le caratteristiche si evidenzia che il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale."

Si rappresenta ancora che il principio contabile sopra riportato stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli ", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità.

Ne consegue, che non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accantonamento relativamente a poste contabili che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Desana con deliberazione n. 13 del 29 giugno 2020.

Ne deriva la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D).

La Sezione invita, sulla base del principio di continuità dei bilanci tra gli esercizi finanziari a verificare la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020. In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B.

La Sezione inoltre evidenzia una difficoltà di riscossione delle entrate con particolare riferimento a quelle derivanti dei residui, invitando l'Ente a migliorare l'efficacia della riscossione onde garantire la regolare gestione del ciclo delle entrate e di evitare la prescrizione del credito.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione nel quadriennio 2016-2019 presenta la seguente evoluzione:

Risultato di amministrazione	Gestione 2019	Gestione 2018	Gestione 2017	Gestione 2016
Fondo cassa al 1 gennaio	7.873,94	85.443,68	147.901,09	146.497,60
Riscossioni	1.717.617,42	1.576.988,34	1.481.901,09	1.197.209,63
Pagamenti	1.725.491,36	1.654.558,08	1.544.358,50	1.195.806,14
Saldo di cassa al 31 dicembre	0,00	7.873,94	85.443,68	147.901,09
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	0,00	7.873,94	85.443,68	147.901,09
Residui attivi di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	476.402,90	404.697,86	369.961,35	346.892,08
Residui passivi	409.660,06	315.829,26	332.185,27	360.332,83
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie				
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	66.742,84	96.742,54	123.219,76	134.460,34

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		2018	2017	2016
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	132.693,11	147.688,35	78.234,38	86.235,31
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	1.000,00	2.986,87	2.389,45	1.725,70
Totale parte accantonata	133.693,11	150.675,22	80.623,83	87.961,01
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	30.685,03	33.205,03	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	33.205,03	33.205,03
Totale parte vincolata	30.685,03	33.205,03	33.205,03	33.205,03
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	-97.635,30	-87.137,71	9.390,90	13.294,30

Nel 2018 il risultato di amministrazione, ante correzione, operata con delibera di C.C. n. 19 del 31 agosto 2020, a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 89 del 16 luglio 2020, era così determinato:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018
Fondo cassa al 1 gennaio	85.443,68
Riscossioni	1.576.988,34
Pagamenti	1.654.558,08
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Residui attivi	404.697,86
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	315.829,26
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	96.742,54

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	59.075,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00

Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	2.986,87
Totale parte accantonata	62.062,20
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.205,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	33.205,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	1.475,31

Con deliberazione di C.C. n. 13 del 29 giugno 2020 il comune di Desana ha approvato il rendiconto 2019 in disavanzo per euro -97.635,30. L'Assessore al Bilancio, nella delibera, così relaziona: *"...segnala ai presenti le difficoltà derivanti dalla rideterminazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), a seguito dei rilievi fatti al Comune di Desana dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti. A causa del problema dell'evasione fiscale che si trascina ormai da lungo tempo, si è accumulato un quantitativo eccessivo di RESIDUI ATTIVI. Questa eccedenza di residui attivi ha spinto la Sezione Controllo della Corte dei Conti a formalizzare una serie di rilievi, con i quali veniva chiesto all'Ente di aumentare le aliquote dei tributi locali ed a rimodulare il FCDE, fino a € 132.693. Quindi, la parte accantonata dell'avanzo ha subito un notevole incremento dovuto all'aumento del FCDE. Questo determina, di riflesso, una contrazione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, che dovrà essere rimodulata entro tre esercizi..."*.

Si precisa al riguardo che questa Sezione non ha *"chiesto all'Ente di aumentare le aliquote dei tributi locali"*, che è scelta discrezionale dell'ente, bensì di incentivare la riscossione delle entrate che, come sopra evidenziata, presenta una bassa capacità. Ciò precluso, si rileva che nel bilancio preventivo 2020-2022 risulta applicato nel triennio una quota di disavanzo di euro 32.545,10 corrispondente al disavanzo 2019 calcolato in euro -97.635,30, come anche riportato nel questionario presentato dall'organo di revisione nella Sezione IV.3 – Equilibri finanziari e Disavanzo. L'organo di revisione nelle note a margine dichiara: *"con deliberazione 89/2020/SRCPIE/PRSE la Corte dei Conti Piemonte disponeva la riapprovazione del rendiconto 2018 e il ripiano del disavanzo derivante. Dato atto che il Comune di Desana a ricevimento della sentenza aveva già approvato il rendiconto 2019, tale ripiano è stato previsto in sede di bilancio 2020"*.

E' stato conseguentemente richiesto all'ente e all'organo di revisione di relazionare sull'effettivo recupero della quota di disavanzo effettuata durante l'esercizio 2020.

L'ente risponde: "...punto 2) - Risultato di amministrazione - In merito alla richiesta di relazionare sull'effettivo recupero della quota di disavanzo si precisa che la quota di disavanzo effettuata durante l'esercizio 2020 ammonta ad euro 32.545,10."

Il risultato di amministrazione 2020, parte disponibile, presente nella BDAP è pari ad euro - 61.291,12. Sul punto si evidenzia che l'ente, come indicato nel paragrafo precedente, dovrà verificare la congruità del FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e in assenza procedere mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Al riguardo il principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede al punto 9.2.24 e 25 che *"Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:*

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;*
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,*
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;*
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;*
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;*
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.*

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota Integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo."

Equilibri di bilancio

Gli equilibri 2019 approvati e comunicati dall'Ente riportano il seguente quadro riepilogativo:

Equilibrio economico-finanziario	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.873,94
<u>Equilibrio di parte corrente</u>	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+) 799.475,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 734.342,52
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-) 55.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	9.633,40

Altre poste differenziali		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.986,87
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	5.850,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M)		6.770,27
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.000,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-67.847,51
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		5.770,27
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	73.617,78
<u>Equilibrio di parte capitale</u>		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	630,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	105.053,87
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.850,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	106.332,93
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E)		5.200,94
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		5.200,94
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		5.200,94
<u>Equilibrio finale</u>		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) Risultato di competenza (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		11.971,21
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) Equilibrio di bilancio		10.971,21
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	73.617,78
W3) Equilibrio complessivo		-62.646,57
<u>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</u>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		6.770,27
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.986,87
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-70.834,38
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.000,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	73.617,78

Nel detto quadro degli equilibri si evidenziano, nel calcolo fatto dall'ente, un risultato di competenza parte corrente (**O1** =6.770,27) e un equilibrio di bilancio di parte corrente (**O2** =5.770,27) positivi, mentre l'equilibrio complessivo di parte corrente (**O3**=-67.847,51) è risultato negativo.

Stesso dicasi per gli equilibri complessivi, dove il risultato di competenza (**W1**=11.971,21) e l'equilibrio di bilancio (**W2**=10.971,21) sono positivi, mentre l'equilibrio complessivo (**W3**=-62.646,57) risulta negativo.

Da una attenta analisi degli allegati al risultato di amministrazione, che trovano evidenziazione e concorrono anche alla formazione della rappresentazione degli equilibri, si sono potute accertare alcune incoerenze tra i dati contabili riportati in BDAP.

In particolare nel quadro allegato a1), riportato di seguito, viene erroneamente riportato nella colonna d) (*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*) la differenza tra FCDE al 31.12.2019 -colonna e) - e FCDE al 31.12.2018 -colonna a)-, mentre la stessa andava riportata (in caso di differenza positiva, come nel caso del comune) nella colonna c).

Ancora, se l'importo dello stanziamento risultava inferiore a detta differenza, andava riportata nella colonna c) l'importo fino alla concorrenza dello stanziamento e la differenza rimanente nella colonna d).

Si riportano gli schemi adottati dal comune e lo schema ricalcolato:

Risorse accantonate (All. A1)	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	59.075,33	0,00	0,00	73.617,78	132.693,11
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	59.075,33	0,00	0,00	73.617,78	132.693,11
Altri accantonamenti	2.986,87	-2.986,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Altri accantonamenti	2.986,87	-2.986,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale risorse accantonate	62.062,20	-2.986,87	1.000,00	73.617,78	133.693,11

Risorse accantonate (All. A1)	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	59.075,33	0,00	29.740,99	43.876,79	132.693,11
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	59.075,33	0,00	29.740,99	43.876,79	132.693,11
Altri accantonamenti	2.986,87	-2.986,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Altri accantonamenti	2.986,87	-2.986,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale risorse accantonate	62.062,20	-2.986,87	30.740,99	43.876,79	133.693,11

Difatti lo stanziamento per il 2019 rilevato da BDAP programma 2 ammontava a euro 29.740,99.

Anche se non rileva nella colonna e), rileva nel calcolo degli equilibri.

Il nuovo quadro degli equilibri ricalcolato comporta le seguenti variazioni:

Voce equilibri	Dati BDAP	Dati ricalcolati
O1) Risultato di competenza di parte corrente	6.770,27	6.770,27
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	5.770,27	-23.970,72
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-67.847,51	-67.847,51
W1) Risultato di competenza	11.971,21	11.971,21
W2) Equilibrio di bilancio	10.971,21	-18.769,78
W3) Equilibrio complessivo	-62.646,57	-62.646,57

Occorre ancora tenere in considerazione che il rendiconto 2018, come riapprovato secondo le indicazioni di questa Sezione, presenta un FCDE non più di euro 59.075,33, bensì di euro 147.688,35, per cui andrebbero aggiornati anche i valori dell'allegato a1) con conseguente ricalcolo dei valori degli equilibri. Ancora, essendo oggetto di verifica anche il FCDE 2019, alla luce di ciò, il calcolo degli equilibri sopra esposto resta determinante solo quale indicazione del corretto metodo di calcolo degli stessi.

E' stato richiesto all'ente di relazionare in merito alle difficoltà nella gestione che hanno determinato valori negativo dell'equilibrio di bilancio e complessivo, anche di parte corrente negativo.

L'ente in risposta evidenzia che "La redazione dell'allegato A1 deriva da procedura automatica del gestionale di contabilità in uso che, per quanto attiene al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità,

esaminava l'accantonato nel risultato di amministrazione 2018, lo rapportava al calcolo predisposto per l'esercizio 2019 e indicava la differenza in colonna d).

A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 01 agosto 2019 al prospetto del quadro riassuntivo del rendiconto, e non avendo precise indicazioni in merito come ribadito dalla ditta software house fornitrice del programma di contabilità, è stato indicato, in maniera non esatta, nella colonna D dell'allegato A1 l'importo di incremento del F.C.D.E.

Alla luce delle nuove indicazioni, detto importo doveva essere indicato, in parte, nella colonna C) ed, in parte, nella colonna D).

La quota stanziata a bilancio alla missione 20 programma 2 pari ad euro 29.740,99 pertanto non veniva considerata al fine dell'elaborazione.

Nel rendiconto della gestione anno 2020, si è provveduto compilare correttamente il prospetto allegato A1.

Con Deliberazione n.89/2020/SRCPIE/PRSE la Corte dei Conti Piemonte disponeva la riapprovazione del rendiconto 2018 e il ripiano del disavanzo derivante; il Comune di Desana a ricevimento della sentenza aveva già approvato il rendiconto 2019 ed il prospetto allegato A1) riporta quindi il FCDE prima della riapprovazione secondo le indicazioni della Corte dei conti. "

Si premette che il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Inoltre l'art. 7, comma 1 lett. h del D.M. 1 agosto 2019, XI correttivo ai principi contabili applicati, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"Il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva".

L'Ente presenta, dopo le correzioni sopra riportate, sia "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente" che "W/2) Equilibrio di bilancio" negativi. Detti valori rappresentano l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni, anche dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

La Sezione invita l'Ente, anche ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018, a garantire il rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio di bilancio di parte corrente O2.

Inoltre si evidenzia che solo una contabilità ordinata e scevra da errori consente una determinazione attendibile dei risultati finali, in quanto la non corretta compilazione di alcuni prospetti si riverbera su altri quadri e risultati di bilancio, con conseguente scarsa attendibilità del risultato di amministrazione. La Sezione raccomanda la massima attenzione nella compilazione degli allegati di rendiconto e invita l'ente alla corretta tenuta della contabilità.

Rispetto dei parametri di deficitarietà

Dai dati comunicati sulla BDAP relativi ai parametri deficitari da rendiconto 2019, gli stessi risulterebbero tutti rispettosi dei limiti stabiliti. Di seguito si riporta il quadro contabile BDAP riferito ai detti parametri:

Anno 2019	
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.	
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO

Da una verifica più attenta sul calcolo dei detti parametri, risulterebbero superato invece almeno un parametro deficitario, relativo all'indicatore 3.2 concernente le anticipazioni chiuse solo contabilmente, con valore maggiore di 0, stante la parziale restituzione delle stesse, con residuo al Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - di euro 115.145,43. E' stato richiesto nell'istruttoria di relazionare nel merito e di riportare il calcolo analitico di tutti i parametri deficitari riferiti al rendiconto 2019, con chiara indicazione delle voci e dei valori contabili utilizzati.

L'ente risponde: "... Punto 4) - Parametri deficitari - Per quanto riguarda i parametri deficitari l'indicatore 3.2 considera la seguente formula:

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma Incassi (%)

Spiegazione dell'indicatore Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).

La tabella dei parametri deficitari viene elaborata in base al piano degli indicatori al rendiconto. Il piano degli indicatori è compilato automaticamente dal software di contabilità ma, per alcuni indicatori, i dati sono da inserire manualmente. Per mero errore materiale non è stato inserito manualmente il dato esatto per l'indicatore 3.2."

Si rappresenta che sulla base dei postulati generali della veridicità, attendibilità e trasparenza ogni indicatore o parametro deve trovare stretta corrispondenza nei dati di bilancio e derivare da questi.

Si invita l'Ente a porre in essere ogni attività necessaria a garantire la corretta contabilizzazione dei dati, provvedendo a superare detta sofferenza di cassa che negli ultimi 4 anni è diventata una realtà cronicizzata, evidenziando che anche il mancato rispetto di un solo parametro di deficitarietà pur non rendendo l'Ente in condizioni di deficitarietà strutturale ex art. 242 TUEL è indicatore di una grave criticità da rimuovere.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità

da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- l'utilizzazione continua e senza soluzione di continuità dell'anticipazione di tesoreria nel triennio 2017-2019, con mancata restituzione della stessa nel 2019, utilizzo confermato anche nel 2020;
- un FCDE accantonato nel rendiconto 2019 non corrispondente all'importo minimo (all. C BDAP) e non adeguatamente stimato dal quale emerge l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Desana con deliberazione n. 13 del 29 giugno 2020, con conseguente non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D);
- la difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui attivi come meglio evidenziato in parte motiva;
- il mancato rispetto dell'indicatore 3.2 concernente le anticipazioni chiuse solo contabilmente, con valore maggiore di 0.

DISPONE

- che il **Comune di Desana (VC)** provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020, ultimo rendiconto approvato. In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a)) maggiormente negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188

TUEL, nonché secondo quanto previsto dal principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 ai punti 9.2.24 e 9.2.25 riportati in parte motiva;

- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

INVITA

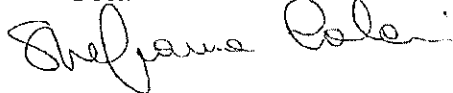
- l'Ente:
- alla corretta tenuta della contabilità e alla corretta compilazione degli allegati di rendiconto;
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate, e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Desana (VC) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

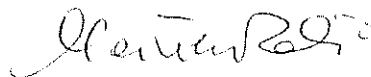
Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcari



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **5 novembre 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

